

Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
 Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
 Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

(Barrare la casella di interesse)

Il Sottoscritto ing. RIZZO ANTONIO in qualità di DIPENDENTE DELL'UFFICIO TECNICO CON QUALIFICA DI ISTRUTTORE TECNICO del comune di ACERENZA

(Nel caso di persona giuridica - società, ente, associazione, altro)

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

- Piano/Programma, sotto indicato
 Progetto, sotto indicato.

(Barrare la casella di interesse)

[ID_VIP: 4437] Istanza di avvio della procedura di valutazione d'impatto ambientale relativa al progetto "Impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica e relative opere connessione, costituito da 18 aerogeneratori con potenza complessiva di 36 MW, nei comuni di Acerenza, Banzi, Palazzo San Gervasio, Genzano di Lucania e Forenza (PZ)". Proponente: società I.V.P.C. Power 8 S.p.A..

(inserire la denominazione completa del piano/programma (procedure di VAS) o del progetto (procedure di VIA, Verifica di Assoggettabilità a VIA)

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
 Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
 Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
 Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)
 Altro *(specificare)* _____

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

- Atmosfera
 Ambiente idrico
 Suolo e sottosuolo
 Rumore, vibrazioni, radiazioni
 Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)

- X Salute pubblica
X Beni culturali e paesaggio
X Monitoraggio ambientale
 Altro (*specificare*) _____

TESTO DELL' OSSERVAZIONE

In allegato si riporta una relazione tecnica contenente le osservazioni al progetto relativamente agli aspetti di seguito riportati:

- COMPATIBILITÀ RISPETTO ALLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2015, N. 54 E SS.MM.II.
- RISPETTO DEI REQUISITI DI SICUREZZA DI CUI AL PUNTO 1.2.1.4 DEL PIEAR
- RISPETTO DEI REQUISITI TECNICI MINIMI DI CUI AL PUNTO 1.2.1.3 E REQUISITI ANEMOLOGICI DI CUI AL PUNTO 1.2.1.5 DEL PIEAR
- VERIFICA DELL'EFFETTO CUMULO-SELVA E VISIVO PAESAGGISTICO
- RISCONTRO MANCANZA DEL PIANO PARTICELLARE ANALITICO

Il Sottoscritto dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati. In assenza di completa compilazione del modulo l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano sufficienti al fine di dare seguito alle successive azioni di competenza.

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato 3 - Osservazioni ai sensi dell'art. 24, co. 3, Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n°152 prot. 1167 del 08/03/2019

Luogo e data ACERENZA li 08/03/2018

(inserire luogo e data)

 Il dichiarante
(Firma)



COMUNE DI ACERENZA

Provincia di Potenza



UFFICIO TECNICO

Cod. Fisc. 80004220762

ufficiotecnico@pec.comune.acerenza.pz.it

Tel. 0971/741129 - Fax 0971/749061

Prot. n.1167 del 08/03/2019

**AL MINISTERO DELL'AMBIENTE
e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali**

ROMA

DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

e.p.c. **AL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI**
Gabinetto del Ministro
ROMA
ministro.segreteria@beniculturali.it
gabinetto@beniculturali.it

e.p.c. **ALLA DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA
BELLE ARTI E PAESAGGIO**
ROMA
mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e.p.c. **AL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI**
Servizio V
ROMA
mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

e.p.c. **AL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI**
Servizio II
ROMA
dg-abap.servizio2@beniculturali.it

e.p.c. **AL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI**
Servizio III
ROMA
dg-abap.servizio3@beniculturali.it

e.p.c. **ALLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E
PAESAGGIO DELLA BASILICATA**
Via dell'Electronica, 7
POTENZA
mbac-sabap-bas@mailcert.beniculturali.it

e.p.c. **AL SEGRETARIATO REGIONALE DEL MIBACT
DELLA BASILICATA**
POTENZA
mbac-sr-bas@mailcert.beniculturali.it

e.p.c. **ALLA REGIONE BASILICATA**
Dipartimento Ambiente e Energia
POTENZA
ambiente.energia@cert.regione.basilicata.it

OGGETTO:[ID_VIP: 4437] Istanza di avvio della procedura di valutazione d'impatto ambientale relativa al progetto "Impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica e relative opere connessione, costituito da 18 aerogeneratori con potenza complessiva di 36 MW, nei comuni di Acerenza, Banzi, Palazzo San Gervasio, Genzano di Lucania e Forenza (PZ)".
Proponente: società I.V.P.C. Power 8 S.p.A..
Osservazioni ai sensi dell'art. 24, co. 3, Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n°152

Con nota prot. 389/DVA, acquisita in data 10/01/2019 al n.106 del protocollo dell'Ente, veniva trasmessa la documentazione inerente l'istanza di avvio della procedura di valutazione d'impatto ambientale relativa al progetto "*Impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica e relative opere connessione, costituito da 18 aerogeneratori con potenza complessiva di 36 MW, nei comuni di Acerenza, Banzi, Palazzo San Gervasio, Genzano di Lucania e Forenza (PZ)*", proposta dalla società I.V.P.C. Power 8 S.p.A..

Tanto premesso, fatti salvi gli eventuali diritti di terzi e limitatamente alle specifiche competenze in materia urbanistica e di pianificazione del territorio comunale di Acerenza, si rappresentano le osservazioni ai sensi dell'art. 24, comma 3, Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n°152 riguardo all'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica e relative opere di connessione in oggetto.

PREMESSE: NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Così come riportato nell'elaborato A.1 "RELAZIONE GENERALE" redatta dalla società proponente, le normative invocate in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e relativo iter autorizzativo, si possono così riassumere:

- decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e s.m.i. "Attuazione della Direttiva 2001/77/CEE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità"
- D.M. 10/09/2010 "Linee guida per l'autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabile"
- D.lgs. 03/03/2011 n.28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonte rinnovabile recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2013/30/CE"
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale e ss.mm.ii. 3. D.G.R. n. 35 del 23.01.2007 "Procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e per l'adozione del provvedimento finale di autorizzazione relativa ad impianti alimentati da fonti rinnovabili e delle opere agli stessi connesse, nonché delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio"
- Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104. Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114. (17G00117);
- Legge Regionale Basilicata 19 gennaio 2010, n. 1. "NORME IN MATERIA DI ENERGIA E PIANO DI INDIRIZZO ENERGETICO AMBIENTALE REGIONALE D.LGS. N. 152 DEL 3 APRILE 2006, L.R. N. 9/2007";
- PIEAR "Piano Energetico Ambientale Regionale", pubblicato sul BUR n. 2 del 16 gennaio 2010, e ss.mm.ii.;
- PIEAR "Disciplinare per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2260 del 29 dicembre 2010, e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 51 in data 31 dicembre 2010, e ss.mm.ii.;
- Legge Regionale 30 dicembre 2015, n. 54 "RECEPIMENTO DEI CRITERI PER IL CORRETTO INSERIMENTO NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO DEGLI IMPIANTI DA FONTI DI ENERGIA RINNOVABILI AI SENSI DEL D.M. 10.9.2010" e ss.mm.ii..

COMPATIBILITÀ DEL PROGETTO RISPETTO ALLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2015, N. 54 E SS.MM.II.

Relativamente a tali disposizioni normative, non pare che le stesse siano state recepite in maniera puntuale negli elaborati progettuali.

In particolare, alla pagina 13 dell'elaborato A.1 "RELAZIONE GENERALE" si fa riferimento alle disposizioni recate dall'art. 2, così come modificate dall'art.49, comma 2bis della L.R. 4 marzo 2016 n.5, le quali stabilivano che *"...nei buffer relativi alle aree e siti non idonei è possibile installare impianti alimentati da fonti rinnovabili, fermo restando la probabilità di esito negativo delle valutazioni."*

Tale articolo, però, risulta modificato ed innovato sia dall'art.20, della L.R. 24 luglio 2017 n. 19 che dall'articolo 29 della L.R. 22 Novembre 2018 n.38 ove viene disposto che: *"...nel caso in cui l'impianto ricada in una zona interessata da più livelli di distanze (buffer) si considera sempre la distanza più restrittiva (buffer maggiore)"*

Con la predetta modifica, quindi, **è stata preclusa la possibilità di installare impianti da fonti rinnovabili nelle aree buffer, precisando che si deve considerare sempre la distanza più restrittiva (buffer maggiore).**

Nell'allegato A delle medesime disposizioni normative (Legge Regionale 54 del 30 Dicembre 2015 e s.m.i.) vengono definite le "AREE E SITI NON IDONEI" all'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, tra i quali:

- A) **punto 1.2** riguardante l'area buffer relativa ai Beni Monumentali, ove viene stabilito che *"...sono comprese in questa tipologia i beni monumentali individuati e normati dagli artt. 10, 12 e 46 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.ii. Per i beni monumentali esterni al perimetro dei centri urbani (Ambito Urbano da RU o da Zonizzazione Prg/PdF) si prevede, per gli impianti eolici di grande generazione, un buffer di 3000 mt dal perimetro del manufatto vincolato e, o qualora esistente, dalla relativa area di tutela indiretta. Il buffer si incrementa fino a 10.000 mt nei casi di beni monumentali isolati posti in altura."*
- B) **punto 1.3** riguardante l'area buffer relativa ai Beni Archeologici, ove viene stabilito che *"...si precisa che sono da ritenere aree non idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili, così come specificati nell'allegato quadro sinottico, i siti archeologici menzionati nell'appendice A del PIEAR (L.R. 19 gennaio 2010 n. 1), al V punto del paragrafo 1.2.1.1 in relazione all'eolico al V punto del paragrafo 2.2.3.1 in riferimento al fotovoltaico e al punto V del paragrafo 2.1.2.1 in riferimento al solare termodinamico; nel primo caso è prevista una fascia di rispetto di 1.000 m.; nel caso degli impianti fotovoltaici e solari termodinamici, invece, la distanza prevista è di 300 m."*
- C) **punto 1.4** riguardante la definizione delle aree buffer relative ai Beni paesaggistici, ove viene stabilito che sono ricomprese in questa tipologia:
- le aree già vincolate ai sensi degli artt. 136 e 157 del D.Lgs. n. 42/2004 (ex L. 1497/39), con decreti ministeriali e/o regionali e quelle in iter di istituzione."
 - i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 500 metri ciascuna; Si precisa che secondo il PIEAR le aree fluviali con una fascia di rispetto di 150 mt dalle sponde sono aree ove non è consentita la realizzazione di impianti eolici di grande generazione, solari termodinamici e fotovoltaici di grande generazione.
 - i percorsi tratturali. Si intendono come percorsi tratturali le tracce dell'antica viabilità legata alla transumanza, in parte già tutelate con D.M. del 22 dicembre 1983.
 - i centri urbani considerando il perimetro dell'Ambito Urbano dei Regolamenti Urbanistici (LUR 23/99) o, per i comuni sprovvisti di Regolamento Urbanistico, il perimetro riportato nella tavola di Zonizzazione dei PRG/PdF. Si prevede un buffer di 3000 mt a partire dai suddetti perimetri Si precisa che secondo il PIEAR i centri urbani, intesi come la zona all'interno del limite dell'ambito urbano previsto dai regolamenti urbanistici redatti ai sensi della L.R. n. 23/99, sono aree ove non è consentita la realizzazione di impianti eolici di grande generazione, solari termodinamici e fotovoltaici di grande generazione.
 - i centri storici, intesi come dalla zona A ai sensi del D.M. 1444/68 prevista nello strumento urbanistico comunale vigente. È previsto un buffer di 5.000 mt dal perimetro della zona A per gli impianti eolici e fotovoltaici di grande generazione e per gli impianti solari termodinamici.

VERIFICA INTERFERENZE OPERE PROGETTUALI CON LA NORMATIVA RECATA DALLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2015, N. 54 E SS.MM.II..

La verifica delle interferenze tra le opere di progetto e le aree buffer di cui al paragrafo precedente, sono state analizzate dalla società proponente nei seguenti elaborati grafici:

1. TAV.A.17.21 Carta dei vincoli dell'area - Analisi di compatibilità rispetto agli All. A e C L.R. 54/2015 e s.m.i. - BENI PAESAGGISTICI : Centri Urbani e Centri Storici
2. TAV.A.17.22 Carta dei vincoli dell'area - Analisi di compatibilità rispetto agli All. A e C L.R. 54/2015 e s.m.i. - BENI MONUMENTALI E BENI PAESAGGISTICI

Da una verifica della distanza intercorrente tra gli aerogeneratori di progetto ed i beni monumentali presenti sul territorio comunale, è stato accertato che otto (8) aerogeneratori ricadono all'interno dell'area buffer così come definita al punto 1.2 dell'Allegato A della L.R. 54/2015 e s.m.i, ed in dettaglio:

Aerogeneratore	Bene monumentale "Masseria San Germano" fg 31 Part. 152 del comune di Acerenza	Idoneità rispetto al punto 1.2 dell'Allegato A L.R. 54 del 30 dicembre 2015
ACR01	>3,00 Km	IDONEO
ACR02	>3,00 Km	IDONEO
ACR03	>3,00 Km	IDONEO
ACR04	>3,00 Km	IDONEO
ACR05	>3,00 Km	IDONEO
ACR06	>3,00 Km	IDONEO
ACR07	>3,00 Km	IDONEO
ACR08	1,16 Km	NON IDONEO
ACR09	1,12 Km	NON IDONEO
ACR10	1,36 Km	NON IDONEO
ACR11	>3,00 Km	IDONEO
ACR12	>3,00 Km	IDONEO
ACR13	>3,00 Km	IDONEO
ACR14	2,94 Km	NON IDONEO
ACR15	2,61 Km	NON IDONEO
ACR16	1,78 Km	NON IDONEO
ACR17	1,63 Km	NON IDONEO
ACR18	2,77 Km	NON IDONEO

Da una verifica della distanza intercorrente tra gli aerogeneratori di progetto ed i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua presenti sul territorio comunale, è stato accertato che nove (9) aerogeneratori ricadono all'interno dell'area buffer così come definita al punto 1.2 dell'Allegato A della L.R. 54/2015 e s.m.i., ed in dettaglio:

Aerogeneratore	Fiumi, torrenti, corsi d'acqua	Idoneità rispetto al punto 1.4 dell'Allegato A L.R. 54 del 30 dicembre 2015
ACR01	400 metri dal Vallone delle Conche	NON IDONEO
ACR02	>500 m	IDONEO
ACR03	420 metri dal Vallone delle Conche	NON IDONEO
ACR04	>500 m	IDONEO
ACR05	>500 m	IDONEO
ACR06	>500 m	IDONEO
ACR07	>500 m	IDONEO
ACR08	>500 m	IDONEO
ACR09	>500 m	IDONEO
ACR10	>500 m	IDONEO
ACR11	330 metri dal Torrente Ginestrello	NON IDONEO
ACR12	215 metri dal Vallone delle Conche	NON IDONEO
ACR13	485 metri dal Torrente Ginestrello	NON IDONEO
ACR14	210 metri dal Torrente Ginestrello	NON IDONEO
ACR15	>500 m	IDONEO
ACR16	290 metri dal Torrente Ginestrello 285 metri dal Torrente Fiumarella	NON IDONEO
ACR17	485 metri dal Fiume Bradano	NON IDONEO
ACR18	275 metri dal Fiume Bradano	NON IDONEO

Da una verifica della distanza intercorrente tra gli aerogeneratori di progetto ed i centri storici dei territori comunali interessati dall'impianto eolico, è stato accertato quanto segue:

Aerogeneratore	Distanza centro storico Comune di Acerenza	Distanza centro storico Comune di Oppido Lucano	Distanza centro storico Comune di Genzano di Lucania	Idoneità rispetto al punto 1.4 dell'Allegato A L.R. 54 del 30 dicembre 2015
ACR01	4,27 Km	>5,00 Km	>5,00 Km	NON IDONEO
ACR02	3,95 Km	>5,00 Km	>5,00 Km	NON IDONEO
ACR03	3,90 Km	>5,00 Km	>5,00 Km	NON IDONEO
ACR04	3,95 Km	>5,00 Km	>5,00 Km	NON IDONEO
ACR05	4,15 Km	>5,00 Km	>5,00 Km	NON IDONEO
ACR06	4,63 Km	>5,00 Km	>5,00 Km	NON IDONEO
ACR07	4,92 Km	>5,00 Km	>5,00 Km	NON IDONEO
ACR08	3,95 Km	>5,00 Km	>5,00 Km	NON IDONEO
ACR09	4,78 Km	4,68 Km	>5,00 Km	NON IDONEO
ACR10	>5,00 Km	4,61 Km	>5,00 Km	NON IDONEO
ACR11	>5,00 Km	>5,00 Km	>5,00 Km	IDONEO
ACR12	4,84	>5,00 Km	>5,00 Km	NON IDONEO
ACR13	4,06	>5,00 Km	>5,00 Km	NON IDONEO
ACR14	4,1	>5,00 Km	>5,00 Km	NON IDONEO
ACR15	3,83	>5,00 Km	>5,00 Km	NON IDONEO
ACR16	4,5	>5,00 Km	>5,00 Km	NON IDONEO
ACR17	>5,00 Km	4,50 Km	>5,00 Km	NON IDONEO
ACR18	>5,00 Km	4,48 Km	>5,00 Km	NON IDONEO

REQUISITI DI SICUREZZA DI CUI AL PUNTO 1.2.1.4 DEL PEAR ("Piano Energetico Ambientale Regionale", pubblicato sul BUR n. 2 del 16 gennaio 2010, e ss.mm.ii.)

In rapporto a quanto stabilito dal Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) , al fine di poter dare avvio all'iter autorizzativo, i progetti devono rispettare i seguenti requisiti di sicurezza inderogabili:

- distanza minima di ogni aerogeneratore dal limite dell'ambito urbano previsto dai regolamenti urbanistici redatti ai sensi della L.R. n. 23/99 determinata in base ad una verifica di compatibilità acustica e tale da garantire l'assenza di effetti di Shadow-Flickering in prossimità delle abitazioni, e comunque non inferiore a 1000 metri;
- a-bis) Distanza minima di ogni aerogeneratore dalle abitazioni determinata in base ad una verifica di compatibilità acustica (relativi a tutte le frequenze emesse), di Shadow-Flickering, di sicurezza in caso di rottura accidentale degli organi rotanti. In ogni caso, tale distanza non deve essere inferiore a 2,5 volte l'altezza massima della pala (altezza della torre più lunghezza della pala) o 300 metri;
- distanza minima da edifici subordinata a studi di compatibilità acustica, di Shadow-Flickering, di sicurezza in caso di rottura accidentale degli organi rotanti. In ogni caso, tale distanza non deve essere inferiore a 300 metri;
- distanza minima da strade statali ed autostrade subordinata a studi di sicurezza in caso di rottura accidentale degli organi rotanti, in ogni caso tale distanza non deve essere inferiore a 300 metri;
- distanza minima da strade provinciali subordinata a studi di sicurezza in caso di rottura accidentale degli organi rotanti e comunque non inferiore a 200metri;
- d-bis) Distanza minima da strade di accesso alle abitazioni subordinata a studi di sicurezza in caso di rottura accidentale degli organi rotanti e comunque non inferiore a 200 metri;
- e' inoltre necessario nella progettazione, con riferimento al rischio sismico, osservare quanto previsto dall'Ordinanza n. 3274/03 e sue successive modifiche, nonché al DM 14 gennaio 2008 ed alla Circolare Esplicativa del Ministero delle Infrastrutture n.617 del 02/02/2009 e, con riferimento al rischio idrogeologico, osservare le prescrizioni previste dai Piani di Assetto Idrogeologico (PAI) delle competenti Autorità di Bacino;
- distanza tale da non interferire con le attività dei centri di osservazioni astronomiche e di rilevazioni di dati spaziali, da verificare con specifico studio da allegare al progetto.

Ai fini della sicurezza deve essere elaborato un apposito studio sulla gittata massima degli elementi rotanti nel caso di rottura accidentale.

Nella fattispecie, da una verifica degli elaborati progettuali A17.20a, A17.20b, A17.20c, A17.20d, A17.20e, A17.20f, A17.20g, A17.20h, A17.20i, relativamente alle distanze minime relative ai fabbricati ed alla viabilità di cui alle lettere *a)*, *a-bis)*, *b)*, *c) d)*, *d-bis)* , è stato accertato quanto segue:

- l'aerogeneratore ACR02 risulta essere ubicato ad una distanza di circa 150 metri da un fabbricato utilizzato come deposito agricolo ricadente al foglio 1 particella 13;
- l'aerogeneratore ACR03 risulta essere ubicato a distanza di circa 270 metri da un fabbricato utilizzato come deposito agricolo ricadente al foglio 3 particella 153;
- l'aerogeneratore ACR04 risulta essere ubicato a distanza di circa 85 metri da un manufatto utilizzato come serbatoio dell'acquedotto ricadente al foglio 3 particella 809;
- l'aerogeneratore ACR05 risulta essere ubicato a distanza di circa 60 metri da un manufatto utilizzato come serbatoio dell'acquedotto ricadente al foglio 4 particella 99; risulta ubicata a circa 145 metri da una strada comunale sterrata di accesso a diversi fondi agricoli;
- l'aerogeneratore ACR07 risulta essere ubicato ad una distanza di circa 115 metri da un fabbricato utilizzato come deposito agricolo ricadente al foglio 3 particella 106 e a circa 180 metri da un fabbricato utilizzato come deposito agricolo ricadente al foglio 3 particella 799; inoltre risulta ubicato a distanza pari a circa 140 metri dalla strada vicinale Amatiello, che risulta essere strada di accesso alle aziende agricole;
- l'aerogeneratore ACR08 risulta essere ubicato a distanza di circa 350 metri da un'azienda agricola in cui risultano residenti persone e distinta in catasto al foglio 14 particelle 93, 94, 95, 96, 154.

- l'aerogeneratore ACR09 risulta essere ubicato a distanza di circa 300 metri da un fabbricato utilizzato come deposito agricolo distinto in catasto al foglio 30 particelle 21, 22 e a circa 300 metri da un altro fabbricato ubicato al foglio 29 particella 22;
- l'aerogeneratore ACR10 risulta essere ubicato a distanza di circa 300 metri da un fabbricato utilizzato come deposito agricolo distinto in catasto al foglio 30 particelle 21, 22 e a circa 300 metri da un altro fabbricato ubicato al foglio 29 particella 22;
- l'aerogeneratore ACR16 risulta essere ubicato a distanza di circa 140 metri da un fabbricato utilizzato come deposito agricolo distinto in catasto al foglio 15 particelle 115, e a circa 160 metri da un altro fabbricato ubicato al foglio 15 particella 117;
- l'aerogeneratore ACR17 risulta essere ubicato a distanza di circa 340 metri da un'azienda agricola distinta in catasto al foglio 32 particelle 151;
- l'aerogeneratore ACR18 risulta essere ubicato a distanza di circa 350 metri da un'azienda agricola distinta in catasto al foglio 33 particelle 137;

Riguardo alle disposizioni recate al punto 1.2.1.4, lettera e), del dal Piano Energetico Ambientale Regionale (PIEAR), da una analisi degli elaborati progettuali A17.16a, A17.16b, è stato riscontrato quanto segue:

- ai fini della realizzazione dell'aerogeneratore ACR11 occorrerà realizzare una strada di accesso che attraverserà un'area a rischio medio (R2) in base a quanto stabilito nella Carta del Rischio Frane - Piano di Stralcio delle Aree di Versante - Autorità di Bacino;
- ai fini della realizzazione dell'aerogeneratore ACR05 e ACR13 risulta presente della viabilità esistente da adeguare che ricade su un'area a rischio medio (R2);
- ai fini della realizzazione dell'aerogeneratore ACR10 risulta necessario realizzare una strada di accesso che attraverserà un'area a rischio moderato (R1).

Alla pagina 20 dell'elaborato progettuale A.1 (Relazione Generale), si afferma che sulle aree interessate dalle opere di progetto sono state condotte verifiche di tipo geologico, idrogeologico, sismico ed idraulico che hanno attestato la fattibilità tecnica dell'intervento.

Da un controllo delle “Relazioni Specialistiche” allegate al progetto, nulla si riscontra in merito all'analisi di stabilità dei versanti interessati dalle aree R2 ed R1.

Nel precisare che le N.T.C. vigenti risultano essere quelle aggiornate con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 17 gennaio 2018, si rileva che nella relazione geotecnica di progetto, **si riscontra la sola spiegazione teorica rispetto a quanto stabilito dalle N.T.C. 2008** (superate da quelle del 2018), ossia, la sola elaborazione relativa all'individuazione in termini di spettri di risposta e parametri sismici, tralasciando completamente il calcolo relativo alla stabilità del versante, ancorché di massima, in base ai dati utilizzati nel progetto definitivo, sia nelle aree a rischio che in quelle non comprese in tali aree.

Da tenere conto, poi, che in base a quanto previsto dalle vigenti N.T.C., per la redazione di un progetto definitivo le relazioni specialistiche (*e nella fattispecie la relazione geotecnica*) dovrebbero definire, alla luce di specifiche indagini scelte in funzione del tipo di opera e delle modalità costruttive:

- il modello geotecnico del volume del terreno influenzato, direttamente o indirettamente, dalla costruzione del manufatto e che a sua volta influenzerà il comportamento del manufatto stesso.
- i procedimenti impiegati per le verifiche geotecniche, per tutti gli stati limite previsti dalla normativa tecnica vigente, che si riferiscono al rapporto del manufatto con il terreno, e i relativi risultati.
- per le costruzioni in zona sismica e nei casi per i quali sia necessario svolgere specifiche analisi della risposta sismica locale, la relazione geotecnica deve comprendere l'illustrazione delle indagini effettuate a tal fine, dei procedimenti adottati e dei risultati ottenuti.

Nulla di tutto questo si riscontra dalla lettura della relazione geotecnica, né in termini di indagini specialistiche né tantomeno in termini di influenza reciproca manufatto-terreno.

Così come evidenziabile dalla foto seguente, il territorio comunale è fortemente compromesso da un punto di vista idrogeologico. Si evidenziano, infatti, fenomeni franosi che in taluni casi non sono riportati nelle carte delle frane né in quelle di rischio frana.

Detta documentazione fotografica illustra il fenomeno franoso in atto sulla particella n.135 del foglio di mappa n.2 del Comune di Acerenza, posta a breve distanza dal punto di ubicazione dell'aerogeneratore "ACR03".

Tale area, sulla Carta del Rischio Frane - Piano di Stralcio delle Aree di Versante dell'Autorità di Bacino della Basilicata risultava come area a rischio medio "R2".



Situazioni simili sono osservabili sull'intero territorio comunale interessato dal progetto per la realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica e relative opere connessione in oggetto.

REQUISITI TECNICI MINIMI DI CUI AL PUNTO 1.2.1.3 E REQUISITI ANEMOLOGICI DI CUI AL PUNTO 1.2.1.5 DEL PEAR ("Piano Energetico Ambientale Regionale", pubblicato sul BUR n. 2 del 16 gennaio 2010, e ss.mm.ii.)

Il Piano di Indirizzo Energetico Ambientale della Regione Basilicata (P.I.E.A.R.) approvato con la L.R. n. 1 del 19.01.2010 e pubblicata sul BUR della Regione Basilicata n. 2 del 19.01.2010, al punto 1.2.1.3. dell'Appendice A - Requisiti tecnici minimi, stabilisce che: ".i progetti per la realizzazione di impianti eolici di grande generazione, per essere esaminati ai fini dell'Autorizzazione Unica di cui all'art.12 del D.lgs 387/2003, è necessario che, indipendentemente dalla zona in cui ricadono, soddisfino i seguenti vincoli tecnici minimi": **b)** Ore equivalenti di funzionamento dell'aerogeneratore non inferiori a 2.000 ore. Ai fini della valutazione delle ore equivalenti, di cui al punto **b)**, e della densità volumetrica, di cui al punto **c)**, valgono le seguenti definizioni: Ore equivalenti di funzionamento di un aerogeneratore: rapporto fra la produzione annua di energia elettrica dell'aerogeneratore espressa in megawattora (MWh) (basata sui dati forniti dalla campagna di misure anemometriche) e la potenza nominale dell'aerogeneratore espressa in megawatt (MW) [...]"

Dall'elaborato progettuale A.5 – "Relazione Specialistica: Studio Anemologico" non pare che vengano rispettati i requisiti tecnici minimi richiesti dal P.I.E.A.R. sopra indicati, ed in particolare quelli elencati al punto 1.2.1.5 dell'Appendice A.

Si evidenzia, inoltre, che lo studio anemologico è basato su un'analisi di producibilità effettuata mediante l'elaborazione dei dati acquisiti con due anemometri:

- stazione anemometrica Acz10 (UTM-WGS84 Fuso33 – Long. 579540; Lat. 4520376 – Altitudine 518);
- stazione anemometrica Fz14 (UTM-WGS84 Fuso33 – Long. 576789; Lat. 4522783 – Altitudine 581).

Dall'analisi della documentazione costituente lo studio anemologico alle suddette stazioni, tenuto conto che i "rapporti di installazione" non possono sostituire le "certificazioni di legge", emerge quanto segue:

A) Stazione anemometrica Acz10.

- non è dato riscontrare la certificazione da rilasciarsi dal Comune di Acerenza attestante l'avvenuta installazione della torre anemometrica (P.I.E.A.R. – Appendice A - punto 1.2.1.5/d). In atti risulta presente la sola comunicazione per l'installazione di una torre anemometrica acquisita in data 17 aprile 2018 al n. 1918 del protocollo dell'Ente;
- non è dato rilevare la comprova dell'avvenuto perfezionamento, antecedente all'inizio delle misurazioni, della procedura di autorizzazione per l'installazione di tutti gli anemometri che effettuano le misurazioni del parco eolico ai Comuni di competenza (P.I.E.A.R. – Appendice A - punto 1.2.1.5/e);
- non è dato riscontrare la Certificazione di conformità dei sensori e sulle caratteristiche tecniche delle componenti alle norme IEC 61400 (P.I.E.A.R. – Appendice A - punto 1.2.1.5/b);
- il periodo di rilevazione, pari a circa 5 mesi, è inferiore alla durata minima richiesta di 12 mesi (P.I.E.A.R. – Appendice A - punto 1.2.1.5/f);
- i certificati di calibrazione dei sensori di rilevazione della velocità del vento sono datati:
 - a) 13.03.2008 (sensore: IUT Serial No: 179500062471)
 - b) 15.05.2008 (sensore: IUT Serial No: 179500067289)
 - c) 18.05.2008 (sensore: IUT Serial No: 179500067331)

Tenuto conto che la data dell'ultima rilevazione è il 30.09.2018 (pag. 5 dello Studio Anemologico), coincidente con la fine del periodo di rilevazione, **i valori progettuali non sono da ritenersi utilizzabili** in quanto acquisiti con una strumentazione calibrata in data antecedente ai 3 anni dalla fine del periodo di rilevazione, così come disposto dal P.I.E.A.R. (Appendice A - punto 1.2.1.5/c), per cui non vi è garanzia tangibile e di legge circa l'affidabilità degli stessi valori progettuali.

B) Stazione anemometrica Fz14.

- non è dato riscontrare il Certificato di installazione della torre completa dei sensori e del sistema di acquisizione, memorizzazione e trasmissione dei dati rilasciato dal soggetto incaricato dell'installazione (P.I.E.A.R. – Appendice A - punto 1.2.1.5/d);
- non è dato riscontrare la certificazione da rilasciarsi dal Comune di Forenza attestante l'avvenuta installazione della torre anemometrica in quanto risulta allegata solo la Comunicazione riguardante l'installazione della stessa acquisita in data 19/05/2015 al n.3559 del protocollo del Comune di Forenza (P.I.E.A.R. – Appendice A - punto 1.2.1.5/d);
- non è dato riscontrare la comprova dell'avvenuto perfezionamento, antecedente all'inizio delle misurazioni, della procedura di autorizzazione per l'installazione di tutti gli anemometri che effettuano le misurazioni del Parco eolico nei Comuni di competenza (P.I.E.A.R. – Appendice A- punto 1.2.1.5/e);
- la Certificazione di conformità dei sensori e sulle caratteristiche tecniche delle componenti alle norme IEC 61400 non risulta presente (P.I.E.A.R. – Appendice A - punto 1.2.1.5/b);
- la rilevazione si è protratta per oltre 36 mesi, ossia dal 21.05.2015 al 30.09.2018 (Allegato 1, punto 12.5/b/III);
- i certificati di calibrazione dei sensori di rilevazione della velocità del vento sono datati:
 - a) 18.09.2009 (sensore: IUT Serial No: 179500127352)
 - b) 22.09.2009 (sensore: IUT Serial No: 179500128188)
 - c) 22.09.2009 (sensore: IUT Serial No: 179500128189)

Tenuto conto che la data dell'ultima rilevazione è il 30.09.2018 (pag. 8 dello Studio Anemologico mentre alla pagina 17 dello stesso studio risulta che la fine del periodo di osservazione avviene il 01/10/2018), coincidente con la fine del periodo di rilevazione, **i valori progettuali non sono da ritenersi utilizzabili** in quanto acquisiti con una strumentazione calibrata in data antecedente ai 3 anni dalla fine del periodo di rilevazione, così come disposto dal P.I.E.A.R. (Appendice A - punto 1.2.1.5/c), per cui non vi è garanzia tangibile e di legge circa l'affidabilità degli stessi valori progettuali.


VERIFICA DELL'EFFETTO CUMULO-SELVA E VISIVO PAESAGGISTICO

Attraverso l'evoluzione giurisprudenziale la nozione di paesaggio ha subito rilevanti modifiche, passando da un'originaria concezione meramente culturale ed estetica per giungere ad una elaborazione più complessa, che include elementi naturali (foreste, coste, laghi, fiumi, etc.) e le relazioni con le comunità locali.

All'uopo, il paesaggio è affermazione del diritto delle popolazioni alla qualità di tutti i luoghi di vita, sia straordinari sia ordinari, attraverso la tutela/costruzione della loro identità storica e culturale. L'art 9, comma 2 della Costituzione italiana recita: La Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Beni culturali e beni paesaggistici costituiscono un insieme denominato "*patrimonio culturale*", con espresso riferimento all'art. 9 Cost: ad esso riferiscono le definizioni di tutela e valorizzazione, due aspetti che "concorrono a preservare la memoria della comunità locale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura".

Nella figura seguente si riportano in via indicativa:

- con ellisse di colore rosso, gli impianti di produzione da energia eolica superiore a 1 MW già autorizzati e/o realizzati;
- con ellisse giallo l'impianto di progetto soggetto a procedura di VIA.



Come si potrà osservare, quindi, il territorio dell'Alto Bradano risulta già fortemente interessato dalla presenza di grandi impianti per la produzione di energia eolica a cui vanno sommati sia gli impianti di minieolico presenti sul territorio di Acerenza che quelli installati nei territori dei paesi limitrofi.

Nella foto che segue (foto 1), il cui angolo di ripresa è riferito alla contrada “SERRA ALTURA” del comune di Acerenza, si può notare sullo sfondo la massiccia presenza di aerogeneratori costituenti il “Parco Eolico di Genzano di Lucania – Banzi”



(foto 1)

Nella successiva documentazione fotografica, il cui angolo di ripresa è riferito alla Via Vittorio Emanuele III del territorio comunale, si osserva dapprima, sullo sfondo, il Parco Eolico già realizzato nel territorio di Vaglio Basilicata (foto 2) ed in primo piano l’impianto di minieolico realizzato in prossimità del centro abitato di Oppido Lucano (foto 3).



(foto 2)



(foto 3)

Così come dato rilevare, quindi, l'area dell'Alto Bradano e dei comuni limitrofi al territorio comunale di Acerenza, è letteralmente invasa da areogeneratori di ogni sorta. Nonostante ciò non è presente nella documentazione a corredo della proposta progettuale alcuna tavola in cui siano rappresentati gli effetti cumulativi degli impianti predetti rispetto al Parco proposto sia per gli aspetti paesaggistici che per quelli ambientali.

E' opportuno ricordare, inoltre, che le Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (Allegato al D.M. 10-9-2010) al punto 1.2. dispongono, testualmente:

“Le sole Regioni e le Province autonome possono porre limitazioni e divieti in atti di tipo programmatico o pianificatorio per l'installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati a fonti rinnovabili ed esclusivamente nell'ambito e con le modalità di cui al paragrafo 17.”

Il paragrafo 17 descrive le aree non idonee e rimanda all'Allegato 3, che individua i criteri per l'individuazione di aree non idonee, tra cui risultano “zone all'interno di coni visuali la cui immagine è storicizzata e identifica i luoghi anche in termini di notorietà internazionale di attrattiva turistica;”

“le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, in coerenza e per le finalità di cui all'art. 12, comma 7, del decreto legislativo n. 387 del 2003 anche con riferimento alle aree, se previste dalla programmazione regionale, caratterizzate da un'elevata capacità d'uso del suolo;”

Il Comune di Acerenza rientra tra i Borghi più Belli d'Italia, (*club che si prefigge di garantire – attraverso la tutela, il recupero e la valorizzazione – il mantenimento di un patrimonio di monumenti e di memorie che altrimenti andrebbe irrimediabilmente perduto*) per cui la valorizzazione e la tutela del paesaggio risultano fondamentali per mantenere tale iscrizione.

Il suo centro storico ha mantenuto le caratteristiche di borgo medievale con l'urbanistica a schema radiale attorno al Castello longobardo (attuale sede del museo di arte sacra) e alla Cattedrale, consacrata nel 1080 a S. Maria Assunta e S. Canio, patrono della città. Costruita su una precedente chiesa paleocristiana che, a sua volta, sorgeva su un tempio pagano dedicato ad Ercole Acheruntino, la Cattedrale è in stile romanico-cluniacense, sullo stile dell'abbazia francese di Cluny. All'interno è possibile ammirare importanti opere pittoriche di Antonio Stabile e la cripta rinascimentale del XVI secolo.

L'area di progetto degli aerogeneratori ricade in una zona agricola a forte vocazione agricolo-alimentare, in cui risultano presenti aziende cerealicole, vitivinicole a produzione biologica.

L'allegato 4 al D.M. 10-9-2010 individua gli elementi per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti eolici ed al punto 3.1 di tale allegato si fa riferimento all'analisi dell'inserimento nel paesaggio, specificando che *“Le analisi visive debbono inoltre tener in opportuna considerazione gli effetti cumulativi derivanti dalla compresenza di più impianti. Tali effetti possono derivare dalla co-visibilità, dagli effetti sequenziali o dalla reiterazione”*

Dagli elaborati progettuali Tav A17.24 e Tav.A17.25, è dato percepire la visibilità dal territorio comunale di un considerevole numero di aerogeneratori preesistenti (oltre 90), per cui “l'effetto selva” attuale andrebbe ad accrescere in misura notevole per via dell'installazione degli ulteriori aerogeneratori di progetto (18).

RISCONTRO PIANO PARTICELLARE ANALITICO

Negli elaborati progettuali allegati alla richiesta di V.I.A., si riscontra la carenza del piano particellare analitico, pur essendo presenti le planimetrie catastali con l'individuazione delle opere. Manca la quantificazione e l'indicazione delle superfici interessate sia dagli interventi per la realizzazione delle piazzole interessate dall'ubicazione degli aerogeneratori che le superfici interessate dalla viabilità di accesso e di servizio alla realizzazione del Parco Eolico.

Appare superfluo ricordare in questa sede che il piano particellare analitico risulta essere un documento fondamentale per la redazione di un progetto definitivo.

CONCLUSIONI

Alla luce di tutto quanto sopra esposto e osservato, SI CHIEDE DI VOLER ESPRIMERE PRONUNCIA NON FAVOREVOLE relativamente alla valutazione d'impatto ambientale in ordine al progetto *“Impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica e relative opere connessione, costituito da 18 aerogeneratori con potenza complessiva di 36 MW, nei comuni di Acerenza, Banzi, Palazzo San Gervasio, Genzano di Lucania e Forenza (PZ)”*, proposto dalla Società I.V.P.C. Power 8 S.p.A..

Tanto si doveva ad espletamento delle proprie funzioni istituzionali.

UFFICIO TECNICO ACERENZA
ISTRUTTORE TECNICO
(Ing. Antonio Rizzo)

*Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
ed del D.Lgs 7 marzo 2005 n.82 e norme collegate.*